



**2016/0380(COD)**

24.11.2017

## **PARERE**

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)  
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Relatore per parere: Pavel Poc

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

In generale, il relatore è favorevole alla proposta di direttiva avanzata dalla Commissione.

Correttamente, la proposta legislativa:

1. mette i consumatori al centro della transizione energetica;
2. si impegna a creare condizioni di parità che consentano la partecipazione delle energie rinnovabili al mercato;
3. rafforza la cooperazione regionale.

Per garantire, tuttavia, il pieno conseguimento degli obiettivi della politica energetica europea e dell'Unione dell'energia, la proposta di direttiva deve essere modificata in alcuni punti.

- La transizione verso un'economia pulita deve essere compiuta in modo da imporre un onere sostenibile ai consumatori di energia.
- È necessario conferire una maggiore importanza all'integrazione e al funzionamento del mercato, obiettivi per cui la parità di condizioni per tutti i partecipanti costituisce un prerequisito irrinunciabile.
- Un nuovo quadro giuridico a livello sia europeo che nazionale deve determinare condizioni eque per la partecipazione al mercato di nuovi soggetti come gli aggregatori o le collettività dell'energia locali e, nel contempo, non deve essere discriminatorio nei confronti degli altri partecipanti al mercato.

È essenziale una più stretta integrazione del mercato di bilanciamento, allo scopo di consentire un'efficace partecipazione transfrontaliera delle energie rinnovabili e del lato della domanda. Tuttavia, vi è anche la necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in ogni momento. A tale scopo, i diritti in questo ambito devono essere strettamente correlati alle responsabilità, così da evitare qualunque impatto sui consumatori. Gli Stati membri e, nella maggior parte dei casi, i rispettivi gestori nazionali dei sistemi di trasmissione sono responsabili e rispondono della sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica.

Sono necessarie norme chiare per i nuovi soggetti che operano sul mercato, come gli aggregatori e le collettività dell'energia locali. Il relatore si compiace che la Commissione abbia affrontato la questione nella normativa, tuttavia non ritiene che le norme sugli aggregatori siano state stabilite in maniera corretta. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta afferma che, se non sono previsti meccanismi di compensazione tra gli aggregatori e i responsabili del bilanciamento, vi è il rischio che gli aggregatori agiscano da *free rider*, senza partecipare ai costi del sistema e attivando la gestione della domanda in maniera inefficiente.

Il relatore intende sottolineare la necessità di garantire debitamente la protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. La Commissione mette correttamente in risalto la politica sociale e la progressiva eliminazione della regolamentazione dei prezzi, che, in ultima analisi, si è dimostrata discriminatoria anche nei

confronti dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Taluni dettagli, come la chiara definizione della situazione di estrema urgenza, in cui può essere applicata in via eccezionale la regolamentazione dei prezzi, devono essere specificati per evitare qualsiasi dubbio in fase di attuazione di tali disposizioni.

Anche le norme sulle collettività dell'energia locali devono essere definite in maniera tale da garantire che i consumatori che scelgono di non prendere parte a una di tali collettività non siano svantaggiati e che queste non aumentino i costi del sistema dell'energia elettrica in quanto tale, poiché ciò potrebbe avere un effetto dannoso sui consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

Una migliore correlazione tra il mercato all'ingrosso e al dettaglio è fondamentale per aumentare la flessibilità del sistema e l'integrazione delle energie rinnovabili. Le disposizioni che prevedono la possibilità per ciascun consumatore di richiedere un contratto con prezzo dinamico al proprio fornitore del servizio di energia elettrica sono benvenute.

Al fine di facilitare la gestione della domanda, è essenziale fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per la loro partecipazione al mercato e per una scelta consapevole e informata in merito al loro fornitore del servizio di energia elettrica. Sono necessarie fatture per l'energia elettrica che siano chiare e semplici ed è opportuno cercare modalità innovative per fornire informazioni supplementari relative alla fatturazione.

Una diffusione economicamente efficiente di elementi intelligenti può semplificare l'integrazione delle energie rinnovabili e la partecipazione dei consumatori al mercato dell'energia. In tale contesto è importante sottolineare che il modo più efficiente dal punto di vista dei costi per quanto riguarda la diffusione dei contatori intelligenti consiste nel correlarla alla sostituzione dei contatori esistenti al termine della durata della loro vita. Il relatore mette in evidenza, pertanto, la necessità di chiarire il trattamento e la conformità dei contatori intelligenti introdotti prima dell'entrata in vigore della direttiva, in modo tale da evitare conseguenze negative per i prezzi finali al consumatore.

Il relatore si compiace dell'importanza attribuita dalla Commissione ai gestori dei sistemi di distribuzione, che sono essenziali per rafforzare la flessibilità del sistema e la preparazione allo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia a livello locale.

Qualunque ricorso alla flessibilità nelle reti di distribuzione, compreso lo stoccaggio dell'energia, deve essere compiuto nella maniera più efficiente dal punto di vista dei costi, così da fornire ai consumatori finali i massimi benefici. Il relatore suggerisce, pertanto, di prendere in esame la possibilità di modificare le norme in materia di proprietà degli impianti di stoccaggio da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione.

L'integrazione della mobilità elettrica nella rete dell'energia elettrica consentirà inoltre una partecipazione attiva dei consumatori finali e incrementerà così la flessibilità complessiva del sistema dell'energia elettrica. Ciononostante, sussiste la necessità di operare una distinzione tra l'attività pubblica e l'uso privato quando si considera la proprietà dell'infrastruttura per la mobilità elettrica da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione.

Anche la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione in tutta Europa è essenziale. A tal proposito occorre specificare ulteriormente le condizioni per la partecipazione dei gestori dei sistemi di distribuzione all'entità europea per i DSO, garantendone una rappresentanza

proporzionale, e chiarire le modalità di finanziamento dell'entità stessa.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il sistema energetico dell'Europa è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato.

##### *Emendamento*

(3) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il sistema energetico dell'Europa è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo **di aumentare la quota dell'energia rinnovabile nel settore dell'energia elettrica, portandola almeno al 45 % nel 2030, e di decarbonizzare completamente** il sistema energetico **entro il 2050** crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato.

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia"<sup>31</sup> si sottolinea che il passaggio

##### *Emendamento*

(6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia"<sup>31</sup> si sottolinea che il passaggio

dalla generazione di energia in grandi impianti centralizzati a una produzione decentrata da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. Si mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile.

---

<sup>31</sup> COM (2015) 340 final del 15.7.2015.

dalla generazione di energia in grandi impianti centralizzati a una produzione decentrata da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. Si mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile. ***È altrettanto importante che l'Unione investa con urgenza nell'interconnessione a livello europeo per il trasferimento dell'energia attraverso sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ad alta tensione.***

---

<sup>31</sup> COM (2015) 340 final del 15.7.2015.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Al fine di completare il mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello unionale e regionale, annettendovi anche sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nell'Unione.***

*Motivazione*

*Il considerando va mantenuto nella direttiva per sottolineare che gli Stati membri devono cooperare per conseguire uno degli obiettivi principali della politica energetica dell'UE, ossia la creazione del mercato interno.*

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) L'Unione riuscirà a conseguire al meglio i suoi obiettivi in materia di energia rinnovabile mediante la creazione di un quadro di mercato che premi la flessibilità e l'innovazione. Un valido assetto del mercato elettrico è il fattore chiave per la diffusione delle energie rinnovabili.***

*Motivazione*

*Un mercato interno dell'energia funzionante dovrebbe contribuire alla diffusione delle rinnovabili e porre l'Unione nella condizione di raggiungere i suoi obiettivi in materia di energie rinnovabili e di rispettare i suoi obblighi internazionali in virtù dell'accordo di Parigi sul clima.*

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 11

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(11) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia, stoccaggio e gestione della domanda.

(11) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia, stoccaggio e gestione della domanda. ***Gli Stati membri dovrebbero tuttavia cooperare nella programmazione dei flussi di energia elettrica e adottare le misure necessarie per evitare i flussi di ricircolo indesiderati (loop flow).***

*Motivazione*

*Emendamento collegato a due emendamenti all'articolo 3.*

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva  
Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) È opportuno promuovere le interconnessioni tra gli Stati membri, in quanto esse rendono più agevole l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, attenuano la variabilità, riducono i costi di bilanciamento e stimolano la concorrenza.*

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva  
Considerando 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 ter) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha deciso che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, adotterà misure urgenti per garantire il raggiungimento di un obiettivo minimo del 10 % per le interconnessioni elettriche esistenti, in via urgente e non più tardi del 2020, almeno per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia e per quelli che costituiscono il loro principale punto di accesso al mercato interno dell'energia.*

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva  
Considerando 15**



(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura **costituiscono** una misura fondamentalmente distorsiva, **che** spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo a circostanze eccezionali. Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica **stimolerebbe** la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura **possono costituire** una misura fondamentalmente distorsiva, **se il prezzo non rispecchia il valore dell'energia elettrica e i costi del fornitore, e ciò** spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto **garantire che la loro regolamentazione dei prezzi non sia pregiudizievole per la concorrenza ovvero dovrebbero** applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo a circostanze eccezionali. Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica **e il corretto funzionamento di tale mercato stimolerebbero** la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

*Essa dovrebbe inoltre garantire la graduale eliminazione, entro il 2023, di tutte le sovvenzioni dirette e indirette destinate all'energia elettrica prodotta a partire da combustibili fossili.*

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti.

#### *Emendamento*

(23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. ***Per le offerte relative all'energia rinnovabile, dovrebbero essere fornite informazioni facilmente accessibili e comprensibili sui fornitori, le fonti di energia rinnovabile e le garanzie di origine. Detti strumenti dovrebbero altresì indicare in modo trasparente ai clienti se l'energia proviene da fonti non rinnovabili.*** È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti.

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 26

### *Testo della Commissione*

(26) I clienti di tutte le categorie (industriali, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. Gli aggregatori svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. È opportuno che siano introdotte norme trasparenti ed eque per consentire anche agli aggregatori indipendenti di svolgere questo ruolo. È auspicabile che i prodotti siano definiti in tutti i mercati organizzati dell'energia, ivi compresi i mercati dei servizi ausiliari e della capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.

### *Emendamento*

(26) I clienti di tutte le categorie (industriali, **agricoli**, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. Gli aggregatori svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. È opportuno che siano introdotte norme trasparenti ed eque per consentire anche agli aggregatori indipendenti di svolgere questo ruolo. È auspicabile che i prodotti siano definiti in tutti i mercati organizzati dell'energia, ivi compresi i mercati dei servizi ausiliari e della capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(27 bis) Per rispettare gli impegni internazionali sul clima e gli obiettivi interni dell'UE, è necessario un cambio di direzione generalizzato verso un'economia a basse emissioni di carbonio. È necessario quindi ridefinire i criteri per l'assegnazione dei vari fondi dell'UE per promuovere la decarbonizzazione e misure di efficienza energetica nel mercato dell'energia elettrica e in altri settori. Si dovrebbe garantire che i fondi dell'UE non siano destinati a progetti che non rispettano gli obiettivi e le politiche in materia di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Mediante atti delegati la Commissione dovrebbe stabilire una metodologia***

*avanzata e trasparente per valutare le prestazioni ambientali delle domande di contributi nel mercato dell'energia elettrica.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(29 bis)** *I clienti attivi acquisiscono un'importanza crescente e ciò fa sì che occorra trovare un equilibrio tra la necessità di premiare quanti scelgono di partecipare, se la loro partecipazione si traduce in vantaggi per il sistema energetico, e quella di garantire che i gestori del sistema di distribuzione siano in grado di gestire la rete in condizioni di sicurezza e di efficienza sotto il profilo dei costi nel lungo periodo. Le tariffe e la remunerazione per l'autoconsumo dovrebbero incentivare le tecnologie più intelligenti per l'integrazione delle energie rinnovabili e indurre gli autoconsumatori a prendere decisioni di investimento vantaggiose sia per il cliente che per la rete. Per consentire un siffatto equilibrio, è necessario assicurare che gli autoconsumatori di energia prodotta da fonti rinnovabili e le collettività dell'energia rinnovabile locale abbiano diritto di ricevere, per l'energia elettrica da fonti rinnovabili che producono e immettono in rete, una remunerazione che rispecchia il valore di mercato dell'energia elettrica immessa, nonché i vantaggi a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società. Devono essere presi in considerazione sia i costi a lungo termine che i benefici dell'autoconsumo a livello di costi evitati per la rete, l'ambiente e la società, in particolare se combinati ad altre risorse energetiche distribuite, quali l'efficienza energetica, lo stoccaggio dell'energia, la gestione attiva*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 34**

#### *Testo della Commissione*

(34) Dovrebbe essere consentito decidere a livello nazionale l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sulla base di una valutazione economica. Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è ragionevole dal punto di vista economico e efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di energia elettrica ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto in fase di attuazione dei sistemi di misurazione intelligenti.

#### *Emendamento*

(34) Dovrebbe essere consentito decidere a livello nazionale l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sulla base di una valutazione economica **e anche tenendo conto della fattibilità tecnica e della proporzionalità dei risparmi presunti rispetto ai costi necessari**. Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è ragionevole dal punto di vista economico e efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di energia elettrica ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto in fase di attuazione dei sistemi di misurazione intelligenti.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è collegato a due emendamenti all'articolo 19, paragrafo 2, e a due emendamenti all'articolo 3.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 40**

#### *Testo della Commissione*

(40) I servizi energetici sono fondamentali per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. Un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione e energia per alimentare gli apparecchi è essenziale per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso a tali servizi energetici permette ai cittadini

#### *Emendamento*

(40) I servizi energetici sono fondamentali per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. Un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione e energia per alimentare gli apparecchi è essenziale per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso a tali servizi energetici permette ai cittadini

europei di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei famigliari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero **raccogliere le informazioni necessarie a** monitorare il numero di nuclei famigliari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente l'attuazione delle disposizioni in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.

europei di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei famigliari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero **prevedere meccanismi a sostegno dello sviluppo di tecnologie di riscaldamento e raffrescamento più efficienti per contrastare la povertà energetica. Essi dovrebbero raccogliere informazioni adeguate e comparabili per** monitorare il numero di nuclei famigliari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate, **effettuate utilizzando norme unificate. Gli Stati membri dovrebbero altresì utilizzare i dati delle misurazioni della povertà energetica quando riferiscono in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne l'obiettivo 7.1 relativo all'accesso universale a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni.** È opportuno che la Commissione sostenga attivamente, **in via prioritaria,** l'attuazione delle disposizioni in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri, **tenendo conto tra l'altro dell'osservatorio europeo sulla povertà energetica.**

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(40 bis) La Commissione dovrebbe adottare provvedimenti, tra cui azioni di sensibilizzazione e progetti mirati in materia di efficienza energetica, per**

*consentire ai consumatori in condizioni di povertà energetica di sfruttare le opportunità di mercato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre mettere a disposizione, tra l'altro, risorse sufficienti per informare i consumatori a rischio di povertà energetica.*

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 41

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri interessati dal problema della povertà energetica che ancora non lo hanno fatto dovrebbero **quindi** sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l'obiettivo di ridurre il numero di **persone che ne sono colpite**. Un basso reddito, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono fattori importanti da considerare al momento di concepire gli indicatori di misurazione della povertà energetica. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, **quanto meno, ammettere** politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

#### *Emendamento*

(41) Gli Stati membri interessati dal problema della povertà energetica che ancora non lo hanno fatto dovrebbero sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l'obiettivo di ridurre il numero di **consumatori a rischio di povertà energetica**. Un basso reddito, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono fattori importanti da considerare al momento di concepire gli indicatori di misurazione della povertà energetica **a livello di Unione**. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, **come minimo, sostenere le** politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva

## Considerando 62

### *Testo della Commissione*

(62) Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei **clienti** vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

### *Emendamento*

(62) Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei **consumatori** vulnerabili **a rischio di povertà energetica** e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

### *Motivazione*

*La questione della povertà energetica richiede una maggiore attenzione da parte dei legislatori, poiché questi ultimi sono chiamati a svolgere un ruolo importante nel garantire la protezione delle categorie vulnerabili ed evitare che fasce della società si ritrovino in condizioni di povertà energetica. Le azioni a favore dei consumatori vulnerabili dovrebbero essere conformi alle misure volte a contrastare la povertà energetica ovvero contribuire ad esse. L'emendamento è in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, della proposta della Commissione e con l'emendamento (n. 128) proposto dagli autori del presente emendamento a detto articolo mediante l'inserimento della categoria dei "consumatori vulnerabili a rischio di povertà energetica".*

## Emendamento 18

### **Proposta di direttiva Considerando 70 bis (nuovo)**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

**(70 bis) È opportuno incoraggiare la**



***rapida e piena attuazione della presente direttiva, che consentirà all'Unione di raggiungere nei tempi previsti i suoi obiettivi in materia di clima ed energia rinnovabile.***

### *Motivazione*

*La tempestiva attuazione della presente direttiva contribuirà alla diffusione necessaria delle energie rinnovabili e consentirà all'Unione di raggiungere i suoi obiettivi in materia di clima ed energia rinnovabile nonché di rispettare i suoi obblighi in virtù dell'accordo di Parigi.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, **competitivi**, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico decarbonizzato. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

#### *Emendamento*

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione. ***Essa stabilisce un livello minimo comune di interconnessioni per tutti gli Stati membri.*** La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico decarbonizzato. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 5

##### *Testo della Commissione*

5. "cliente non civile": la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;

##### *Emendamento*

5. "cliente non civile": la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti **pubblici, commerciali e** industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 6

##### *Testo della Commissione*

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

##### *Emendamento*

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati, **compresi un condominio, un sito commerciale, industriale, residenziale o di servizi condivisi, un sistema di distribuzione chiuso o terzi che agiscono per loro conto**, che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un

##### *Emendamento*

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un

partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica **effettivamente controllata da** azionisti o soci locali, **generalmente incentrata sul valore** piuttosto che **orientata alla realizzazione di un profitto**, che partecipa **alla generazione distribuita e all'esecuzione di** attività di **gestore del sistema** di **distribuzione**, di **fornitore** o di **aggregatore** a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica, **basati sulla partecipazione e il controllo aperti di** azionisti o soci locali, **i quali partecipano come clienti finali, il cui scopo principale è fornire vantaggi alla collettività locale** piuttosto che **realizzare profitti per i propri soci**, che **svolge o partecipa ad almeno una o più delle seguenti** attività: **generazione distribuita, stoccaggio, approvvigionamento, fornitura di servizi di efficienza energetica, aggregazione o gestione del sistema di distribuzione** a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11

#### *Testo della Commissione*

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia il prezzo sul mercato a pronti, incluso sul mercato del giorno prima, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;

#### *Emendamento*

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia il prezzo sul mercato a pronti, incluso sul mercato del giorno prima, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato, **nonché la volatilità del prezzo all'ingrosso**;

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 20

#### *Testo della Commissione*

20. "**tempo quasi reale**": **nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, il lasso di tempo, solitamente di pochi secondi, che intercorre fra la registrazione dei dati e il trattamento e la trasmissione automatizzati degli stessi a**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 23**

#### *Testo della Commissione*

23. "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

#### *Emendamento*

23. "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione **o del sistema di stoccaggio integrato dell'energia elettrica** in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento è collegato agli emendamenti da 95 a 103 all'articolo 36 (proprietà degli impianti di stoccaggio) e all'emendamento 67 all'articolo 16, paragrafo 2, lettera f) (che mira a garantire alle collettività dell'energia locale la possibilità di concludere un accordo con gli operatori dei sistemi di distribuzione per lo stoccaggio dell'elettricità).*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 25**

#### *Testo della Commissione*

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, in particolare eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica), geotermica, da calore ambientale, idroelettrica e maremotrice, **marina**, del moto ondoso, e **rinnovabili combustibili: biocombustibili, bioliquidi, biogas, biocombustibili solidi e residui combustibili di origine rinnovabile;**

#### *Emendamento*

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili **variabili**, in particolare eolica **e** solare (eliotermica e fotovoltaica), **nonché** geotermica, da calore ambientale, idroelettrica e maremotrice, del moto ondoso e **altre forme di energia marina, da biomassa, biometano, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;**

## Motivazione

*Il presente emendamento è collegato agli emendamenti da 95 a 103 all'articolo 36 (proprietà degli impianti di stoccaggio) e all'emendamento 67 all'articolo 16, paragrafo 2, lettera f) (che mira a garantire alle collettività dell'energia locale la possibilità di concludere un accordo con gli operatori dei sistemi di distribuzione per lo stoccaggio dell'elettricità).*

### Emendamento 27

#### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 38

##### *Testo della Commissione*

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia e la capacità di black start;

##### *Emendamento*

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia ***per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito*** e la capacità di black start;

### Emendamento 28

#### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 47 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***47 bis. "risorse energetiche distribuite": le risorse energetiche fornite alla rete elettrica tramite il contatore installato nei locali del cliente o la rete di distribuzione, tra cui, a titolo esemplificativo, lo stoccaggio di energia, l'efficienza energetica, i veicoli elettrici, la generazione distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili, le reti collettive e la gestione attiva della domanda;***

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale **non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia** elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale **promuova le operazioni transfrontaliere legate all'energia** elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda **basata sul mercato**, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e **la tecnologia delle reti intelligenti e assicurano** altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive. **Gli Stati membri garantiscono ai consumatori una partecipazione aperta e accessibile al mercato dell'energia elettrica.**

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato e all'uscita dal mercato delle imprese di generazione e di fornitura di energia elettrica.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato e all'uscita dal mercato delle imprese di generazione, **di stoccaggio** e di fornitura di energia elettrica **da parte dei produttori e per i soggetti che forniscono servizi di gestione attiva della domanda.**

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono parità di condizioni a tutti i partecipanti al mercato e impediscono qualsiasi discriminazione.***

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Ogni Stato membro assicura che il proprio livello di interconnessione elettrica corrisponda, entro il 2020, ad almeno il 10 % della sua capacità di produzione installata, con l'obiettivo di raggiungere un livello più ambizioso entro il 2030. Al fine di raggiungere tali traguardi, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano tra di loro in vista della creazione di un mercato interno pienamente interconnesso, integrandovi i sistemi isolati che costituiscono isole energetiche.***

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta.

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal ***produttore o*** fornitore di loro scelta ***e siano liberi di impegnarsi simultaneamente con diversi fornitori.***

## Motivazione

*Il termine "fornitore" non è definito, mentre inserendo il termine "produttore" si estenderebbe il campo di applicazione anche alle persone giuridiche.*

### Emendamento 34

#### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di **determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti**. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

##### *Emendamento*

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di **proporre ai clienti prezzi di fornitura basati sul mercato**. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

### Emendamento 35

#### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri **assicurano** la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici **di** fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri **perseguono obiettivi di interesse economico generale, tra cui** la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili **a rischio di povertà energetica**, in modo mirato, con mezzi diversi dagli interventi pubblici **basati sulla** fissazione **non replicabile** dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

### Emendamento 36

#### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui **al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]**

##### *Emendamento*

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui **vigono** interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura



vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici *fino al* [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. **Detti interventi pubblici perseguono** un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici ***purché perseguano*** un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti;

##### *Emendamento*

(a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, ***senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati, connessi ad esempio alla necessità di un'autorizzazione di fornitura;***

##### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento necessario per rendere praticamente possibile quanto proposto con gli emendamenti 21, 98 e 128 in caso di conclusione simultanea di contratti con diversi fornitori. Con il passaggio alle energie rinnovabili, è opportuno agevolare gli sforzi di singoli individui e raggruppamenti volti a utilizzare per le proprie attività l'energia elettrica prodotta da un impianto collegato ai loro locali mediante una linea diretta. I fattori che favoriscono tale evoluzione sono l'abolizione di costose autorizzazioni di fornitura e la possibilità per i clienti di concludere un secondo contratto di approvvigionamento per lo stesso punto di fornitura per la copertura della domanda di energia elettrica residua. Tutto ciò è essenziale affinché i consumatori divengano clienti attivi.*

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

##### *Emendamento*

(b) tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, ***singolarmente o congiuntamente***, mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

##### *Motivazione*

*This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.*

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori ***e promuovere l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili variabili da parte dei clienti aziendali, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 19, della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili].***

##### *Motivazione*

*This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also*

*linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 6.

#### *Emendamento*

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 6 **e non incide sul diritto del cliente di concludere un secondo contratto di fornitura per la domanda di energia elettrica residua.**

#### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento necessario per rendere praticamente possibile quanto proposto con gli emendamenti 123 e 153 in caso di conclusione simultanea di contratti con diversi fornitori. Esso è altresì funzionale agli emendamenti relativi alla condivisione dell'energia a livello locale e su piccola scala, e garantisce al contempo la possibilità di concludere un secondo contratto per il fabbisogno addizionale (rendendo dunque possibile l'attuazione pratica degli emendamenti 169, 172 ecc.). Tutto ciò è importante per incoraggiare il passaggio alle rinnovabili, fornire incentivi per un maggiore sviluppo e utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili e promuovere il principio dei clienti attivi.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri **possono fissare** orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare

#### *Emendamento*

Gli Stati membri **fissano** orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica **e li mettono a disposizione del pubblico.** Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono

delle modifiche.

raccomandare delle modifiche.

#### *Motivazione*

*Ai fini della chiarezza della disposizione in esame, occorre precisare che gli Stati membri devono adottare e rendere pubblicamente disponibili orientamenti relativi a procedure di autorizzazione efficaci, anche per realizzare uno degli obiettivi principali della direttiva sull'energia elettrica, ossia porre il consumatore al centro del mercato dell'energia, come indicato nella parte introduttiva della proposta.*

### **Emendamento 42**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

- ***la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dal fornitore nell'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire negli Stati membri in cui è stato concluso il contratto di fornitura, nonché a livello di Unione, se il fornitore opera in più Stati membri), in modo comprensibile e facilmente confrontabile,***

#### *Motivazione*

*Gli emendamenti all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), sono intesi ad accrescere la trasparenza per quanto riguarda le fonti energetiche utilizzate dal fornitore, incluse le fonti dell'energia elettrica fornita al cliente in base al contratto. Ciò può generare concorrenza per l'utilizzo di fonti più pulite per la produzione dell'energia elettrica (il riferimento al mix complessivo di combustibili è in linea con il punto 3 dell'allegato II).*

### **Emendamento 43**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

- ***l'intensità media di CO<sub>2</sub> del mix di energia elettrica del fornitore nell'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura, nonché a livello di Unione, se il fornitore opera in più***

*Stati membri);*

*Motivazione*

*Si tratta della prosecuzione della stessa tematica dell'emendamento 149 e riguarda lo stesso punto (viene semplicemente ripartita in tre parti negli emendamenti 149, 150 e 151). Gli emendamenti all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), sono intesi ad accrescere la trasparenza per quanto riguarda le fonti energetiche utilizzate dal fornitore, incluse le fonti dell'energia elettrica fornita al cliente in base al contratto. Ciò può generare concorrenza per l'utilizzo di fonti più pulite per la produzione dell'energia elettrica.*

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma – trattino 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**- la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente in base al contratto di fornitura (informativa sul prodotto);**

*Motivazione*

*Si tratta della prosecuzione della stessa tematica dell'emendamento 149 e riguarda lo stesso punto (viene semplicemente ripartita in tre parti negli emendamenti 149, 150 e 151). Si ricollega inoltre agli emendamenti dello stesso autore volti a garantire un accesso prioritario alle fonti energetiche rinnovabili variabili. Gli emendamenti all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), sono intesi ad accrescere la trasparenza per quanto riguarda le fonti energetiche utilizzate dal fornitore, incluse le fonti dell'energia elettrica fornita al cliente in base al contratto. Ciò può generare concorrenza per l'utilizzo di fonti più pulite per la produzione dell'energia elettrica ed è altresì funzionale al principio del cliente attivo.*

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui alla presente

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto **ed essere facilmente accessibili al cliente dopo la conferma del contratto.** Qualora il contratto sia concluso mediante un

lettera sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui alla presente lettera sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

#### *Motivazione*

*Il presente articolo contiene molte indicazioni dettagliate in merito all'adeguata comunicazione della modifica delle condizioni contrattuali e delle alternative alla disconnessione. Tuttavia, non garantisce adeguatamente che il cliente che desidera verificare lo status del contratto in corso possa avervi accesso tramite il fornitore/ l'aggregatore; ciò determina una situazione di vuoto (con riferimento agli emendamenti all'articolo 10 presentati ad esempio dal relatore della commissione ENVI). Il fatto di non poter agevolmente accedere al contratto non consentirebbe automaticamente al cliente di confrontare il mix di combustibili fornito nel corso del tempo (collegato all'articolo 149).*

### **Emendamento 46**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recedere dal contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, ***in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che precede la*** data di applicazione dell'adeguamento in maniera trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore di energia elettrica;

##### *Emendamento*

(b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recedere dal contratto al momento della comunicazione. I fornitori ***o gli aggregatori*** avvisano direttamente i loro clienti di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura ***o del servizio*** e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, ***non appena sono consapevoli di tale adeguamento e comunque non oltre sei settimane prima della*** data di applicazione dell'adeguamento in maniera trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore di energia elettrica ***o dall'aggregatore***;

#### *Motivazione*

*Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only*

*traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, "electricity service provider" is used as a synonym for "supplier". Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento rispecchiano i costi corrispondenti a carico del fornitore;

##### *Emendamento*

(d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento rispecchiano i costi corrispondenti a carico del fornitore **o dell'aggregatore**;

## **Emendamento 48**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i**

##### *Testo della Commissione*

(i) **ricevano** informazioni adeguate sulle alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Le alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a una moratoria della disconnessione e **non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti**;

##### *Emendamento*

(i) **abbiano accesso a** informazioni adeguate sulle alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Le alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a una moratoria della disconnessione e **tale accesso è fornito senza costi supplementari**;

## Motivazione

*Se le alternative alla disconnessione non comportassero costi per i consumatori che non sono in grado di pagare le proprie fatture, tali costi dovrebbero essere ripartiti tra tutti gli utenti del sistema. Ciò si tradurrebbe in un aumento dei prezzi dell'energia elettrica per tutti i consumatori, compresi quelli vulnerabili e persino quelli che hanno richiesto l'alternativa.*

### Emendamento 49

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(j bis) possano stipulare uno o più contratti per l'acquisto di energia elettrica, come acquirenti unici o plurimi, con impianti di produzione dell'energia elettrica in loco, nelle vicinanze o non in loco, senza essere soggetti a costi e procedure amministrative sproporzionati e iniqui.***

## Motivazione

*Molti consumatori in Europa desiderano stabilizzare o se possibile ridurre i costi dell'energia elettrica acquistandola direttamente dai produttori, in particolare quelli che utilizzano fonti rinnovabili. Ciò consente inoltre loro di rispettare gli obblighi ambientali e prescrizioni di altro tipo. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi europei l'acquisto diretto di energia elettrica non è regolamentato, non è autorizzato o è ostacolato da disposizioni sfavorevoli. La legislazione UE dovrebbe riconoscere ai clienti il diritto di stipulare contratti di acquisto di energia elettrica che non siano onerosi o complessi, nonché il diritto di stipulare uno o più contratti, insieme ad altri acquirenti. L'emendamento fa sì che i consumatori divengano clienti attivi.*

### Emendamento 50

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità e i rischi derivanti da tale contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità e i rischi derivanti da tale contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica, ***compresa, ove opportuno, l'installazione di un***



*contatore intelligente a un costo ragionevole, come pure che i consumatori finali possano risolvere il contratto se esso si rivela troppo oneroso.*

#### Motivazione

*Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che un contratto con prezzo dinamico è possibile solo laddove i consumatori facciano installare un contatore intelligente.*

### Emendamento 51

#### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, monitorano i principali sviluppi relativi a tali contratti, per almeno dieci anni dopo la loro introduzione, e riferiscono in merito con periodicità annuale, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato, l'impatto sulle bollette dei consumatori con particolare riguardo al livello di volatilità dei prezzi e la sensibilità dei consumatori al livello di rischio finanziario.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, monitorano i principali sviluppi relativi a tali contratti, per almeno dieci anni dopo la loro introduzione, e riferiscono in merito con periodicità annuale, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato, l'impatto sulle bollette dei consumatori con particolare riguardo al livello di volatilità dei prezzi e ***alla quota della componente energetica nelle bollette, nonché*** la sensibilità dei consumatori al livello di rischio finanziario.

### Emendamento 52

#### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. ***In deroga al paragrafo 2, gli*** Stati membri possono ***decidere di*** consentire ai fornitori l'applicazione di oneri di risoluzione del contratto ai clienti che scelgono di risolvere un contratto di fornitura a tempo determinato prima della scadenza. Tali oneri possono essere riscossi solo se i clienti derivano ***da tale***

##### *Emendamento*

3. ***Gli*** Stati membri possono consentire ai fornitori l'applicazione di oneri di risoluzione del contratto ***ragionevoli*** ai clienti che scelgono di risolvere un contratto di fornitura a tempo determinato prima della scadenza, ***salvo che la risoluzione non sia determinata da un caso di evidente disservizio.*** Tali oneri

**contratto un beneficio dimostrabile.**  
Inoltre, detti oneri non devono eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore del cliente che risolve il contratto, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto.

possono essere riscossi solo se i clienti derivano **un beneficio dimostrabile al momento della firma del contratto.** Inoltre, detti oneri non devono eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore del cliente che risolve il contratto, compresi i costi, **verificati dall'autorità nazionale di regolamentazione,** di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto.

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che un cliente finale che desidera risolvere il contratto con un aggregatore, **nel rispetto delle condizioni contrattuali,** abbia diritto a farlo entro tre settimane.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che un cliente finale che desidera risolvere il contratto con un aggregatore abbia diritto a farlo entro tre settimane.

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere, almeno una volta **l'anno,** tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere, almeno una volta **al mese,** tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta.

#### *Motivazione*

*La gestione attiva della domanda e l'aggregazione incideranno sulla quantità di energia elettrica acquistata dai clienti. Nel caso dell'autoconsumo, ciò inciderà anche sulla quantità di energia che essi producono autonomamente. I clienti dovrebbero dunque avere il diritto di ricevere quanto prima tali informazioni, in modo da facilitare le misure di gestione della domanda e promuovere una partecipazione più attiva al mercato.*

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) abbiano il diritto di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica autoprodotta in tutti i mercati organizzati individualmente o mediante aggregatori senza essere soggetti a procedure e oneri eccessivamente gravosi e che non rispecchiano i costi effettivi;

##### *Emendamento*

(a) abbiano il diritto di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere, **con priorità d'accesso**, energia elettrica autoprodotta in tutti i mercati organizzati individualmente o mediante aggregatori, **nonché partecipare ai servizi ausiliari del sistema e ai meccanismi di gestione attiva della domanda**, senza essere soggetti a procedure e oneri **discriminatori** o eccessivamente gravosi e che non rispecchiano i costi effettivi, **e abbiano altresì il diritto di ricevere una remunerazione per l'energia elettrica autoprodotta che rispecchi il valore di mercato dell'energia immessa**;

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(a bis) non siano soggetti a una duplicazione dei costi di rete e/o della tassazione a seguito dello stoccaggio e del riutilizzo dell'energia precedentemente stoccata**;

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) siano soggetti a oneri che rispecchiano i costi, sono trasparenti e non discriminatori e **contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa**

##### *Emendamento*

**(b) siano soggetti a oneri che rispecchiano i costi, sono trasparenti e non discriminatori e tengono conto sia dei costi che dei benefici per la rete sulla base di**

*in rete e quella assorbita dalla rete, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8.*

*un'analisi costi-benefici trasparente predisposta dalle autorità nazionali di regolamentazione, compresa una valutazione del loro valore potenziale per la rete e il contributo ad altri obiettivi della politica energetica, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8. Per lo scambio a livello locale di energia generata in impianti di piccole dimensioni, tali oneri dovrebbero essere facoltativi o quanto meno proporzionati alla distanza del trasferimento dell'energia elettrica, mediante lo sviluppo di una struttura tariffaria in linea con l'analisi costi-benefici, che tenga conto, tra l'altro, sia dei km che dei kWh trasferiti;*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) non siano soggetti a oneri in relazione all'energia autoprodotta e autoconsumata quantomeno fino a quando un'analisi costi-benefici dell'autoproduzione e dell'autoconsumo non dimostri che i costi macroeconomici sono superiori ai benefici dell'energia elettrica autoprodotta e/o autoconsumata. Tale analisi costi-benefici include le esternalità, le esigenze di potenziamento della rete, il sostegno finanziario, l'imposta sul valore aggiunto, gli oneri di rete nonché altre tasse e oneri.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'impianto di energia necessario per le attività del cliente attivo può essere

2. L'impianto di energia necessario per le attività del cliente attivo può

*gestito da* un terzo per quanto riguarda l'installazione e il funzionamento, compresi la misurazione e la manutenzione.

essere *di proprietà di* un terzo *che agisce per conto di un cliente o di un gruppo di clienti o da questi gestito* per quanto riguarda l'installazione e il funzionamento, compresi la misurazione e la manutenzione.

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *2 bis. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto di stoccaggio:*

(a) *abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo avere presentato domanda;*

(b) *non siano soggetti a ulteriori imposte, sovrattasse o oneri per l'energia elettrica immagazzinata nell'impianto di stoccaggio o, nel caso dello scambio di energia elettrica su piccola scala a livello locale, per lo scambio di energia elettrica tra utenti finali;*

(c) *siano distinti dai produttori e non siano soggetti ai requisiti e agli oneri in materia di licenze applicabili a questi ultimi; e*

(d) *siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.*

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) abbiano il diritto di possedere, istituire o locare reti collettive e di gestirle autonomamente;

(a) abbiano il diritto di possedere, istituire o locare reti **condivise, ivi incluse reti** collettive, e di gestirle autonomamente;

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) abbiano accesso alla rete in modo non discriminatorio e neutro dal punto di vista tecnologico;*

## Emendamento 63

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) godano di un trattamento non discriminatorio riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, gestori dei sistemi di distribuzione o aggregatori;

(c) godano di un trattamento non discriminatorio riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, **fornitori**, gestori dei sistemi di distribuzione o aggregatori;

## Emendamento 64

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*In riferimento al primo comma, lettera d), qualora le collettività dell'energia praticino l'autoconsumo o gestiscano una rete collettiva, esse possono essere esonerate dagli oneri qualora distribuiscano energia elettrica ai propri membri, purché il trasferimento in questione abbia luogo entro un raggio di 100 m e includa un impianto di generazione che utilizzi energia rinnovabile e abbia una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 500 kW.*

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-a) i clienti finali abbiano il diritto di partecipare a una collettività dell'energia locale;*

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) alla capacità di generazione installata delle collettività dell'energia locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, purché tale capacità possa essere considerata come capacità di generazione decentrata o distribuita ridotta;

(d) alla capacità di generazione installata delle **comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, quali sottocategoria delle** collettività dell'energia locali, si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, purché tale capacità possa essere considerata come capacità di generazione decentrata o distribuita ridotta;

## Emendamento 67

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) ove pertinente, una collettività dell'energia locale possa concludere un accordo con il gestore del sistema di distribuzione a cui è collegata la sua rete, relativamente al funzionamento della rete collettiva;

(f) ove pertinente, una collettività dell'energia locale possa concludere un accordo con il gestore del sistema di distribuzione a cui è collegata la sua rete, relativamente al funzionamento della rete collettiva **e allo stoccaggio di energia elettrica;**

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

(h) ove pertinente, le collettività dell'energia locali *siano* soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la rete collettiva e la rete di distribuzione al di fuori della collettività dell'energia stessa. Tali oneri di rete contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della collettività dell'energia locale, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8.

##### *Emendamento*

(h) ove pertinente, le collettività dell'energia locali *possano essere* soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la rete collettiva e la rete di distribuzione al di fuori della collettività dell'energia stessa. Tali oneri di rete contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della collettività dell'energia locale, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8. *Gli oneri relativi alla distribuzione di energia elettrica dovrebbero tenere conto della distanza di trasferimento e garantire che i costi di trasferimento non eccedano il valore dell'energia elettrica trasferita, salvo in caso di prezzi negativi, in linea con un'analisi costi-benefici delle risorse distribuite di energia, ivi compresa una valutazione del loro potenziale valore per la rete e del contributo ad altri obiettivi di politica energetica.*

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 bis. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, monitorano l'accesso al mercato, il trattamento e le procedure nonché gli oneri applicati in relazione alle collettività dell'energia locali, l'impatto delle stesse sulla concorrenza e sulla responsabilizzazione e tutela dei consumatori come pure i vantaggi per la collettività locale, incluso il loro*



*contributo alla riduzione della povertà energetica. Gli Stati membri riferiscono su base annua alla Commissione e, ove opportuno, alle autorità nazionali garanti della concorrenza, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera n).*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri assicurano che il loro quadro normativo incoraggi la partecipazione degli aggregatori *al mercato al dettaglio* e contenga almeno i seguenti elementi:

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri assicurano che il loro quadro normativo incoraggi la partecipazione degli aggregatori *a tutti i mercati* e contenga almeno i seguenti elementi:

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

(b) norme trasparenti che assegnino chiaramente ruoli e responsabilità a tutti i partecipanti al mercato;

#### *Emendamento*

(b) norme trasparenti che assegnino chiaramente ruoli e responsabilità a tutti i partecipanti al mercato, *compresa la necessità che tutti i partecipanti al mercato rispettino la sicurezza operativa della rete di distribuzione e trasmissione;*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

(d) *l'assenza dell'obbligo per gli aggregatori di indennizzare i fornitori o i produttori;*

#### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 73

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Per garantire che i costi e i benefici del bilanciamento prodotti dagli aggregatori siano equamente assegnati ai partecipanti al mercato, ***gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare*** pagamenti compensativi tra gli aggregatori e i responsabili del bilanciamento. Tali pagamenti compensativi ***devono limitarsi*** alle situazioni in cui un ***unico partecipante al mercato provochi squilibri*** a un altro partecipante al mercato, ***arrecando a quest'ultimo un onere finanziario.***

#### *Emendamento*

Per garantire che i costi e i benefici del bilanciamento prodotti dagli aggregatori, ***come pure i costi di approvvigionamento,*** siano equamente assegnati ai partecipanti al mercato, ***l'aggregatore dovrebbe essere sempre responsabile del bilanciamento dei volumi impegnati e forniti durante le attività di attivazione della gestione della domanda e gli Stati membri autorizzano*** pagamenti compensativi tra gli aggregatori e i responsabili del bilanciamento. Tali pagamenti compensativi ***sono proporzionati e non operano discriminazioni tra gli aggregatori. I principi del calcolo della compensazione sono definiti dal regolatore, salvo laddove l'aggregatore e il responsabile del bilanciamento in questione raggiungano un accordo contrattuale. I pagamenti sono limitati*** alle situazioni in cui un ***aggregatore impone oneri finanziari*** a un altro partecipante al mercato ***e sono ricavati dai prezzi di mercato in un dato momento.***

## Emendamento 74

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***5 bis. Gli Stati membri assicurano che gli aggregatori non incontrino indebiti ostacoli nell'accedere ai mercati organizzati dell'energia elettrica, a condizione che soddisfino i criteri per l'accesso a tali mercati. I criteri in questione sono definiti dagli Stati membri in modo trasparente e non discriminatorio, in particolare in materia***

*di gestione affidabile e sicura delle reti di trasmissione e di distribuzione conformemente al regolamento (UE) .../... [regolamento sull'energia elettrica].*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia elettrica gratuitamente e che le bollette siano chiare, accurate e di facile comprensione.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia elettrica gratuitamente e che le bollette siano chiare, accurate e di facile comprensione **e contengano spiegazioni e motivazioni chiare per tutti gli altri costi e oneri ivi inclusi.**

## **Emendamento 76**

### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

La fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno. Le informazioni **di** fatturazione **sono rese disponibili almeno ogni tre mesi, su richiesta o qualora i clienti finali abbiano optato per la fatturazione elettronica, e due volte l'anno negli altri casi.**

#### *Emendamento*

La fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno. Le informazioni **relative alla** fatturazione **e al consumo sono sempre disponibili online se è stato installato un contatore intelligente, o in caso contrario almeno una volta al mese.**

#### *Motivazione*

*Affinché i consumatori possano partecipare attivamente al mercato dell'energia e impegnarsi a favore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, è necessario che ricevano, attraverso le bollette, informazioni frequentemente aggiornate sul loro consumo.*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

***Nel caso dei clienti vulnerabili, la fatturazione e le informazioni di fatturazione dovrebbero essere limitate all'effettivo consumo di energia elettrica, al costo del sistema e alle eventuali imposte pertinenti.***

*Motivazione*

*Gli Stati membri hanno la facoltà di includere altri oneri nelle bollette dell'energia elettrica. I clienti vulnerabili non dovrebbero tuttavia essere soggetti agli oneri aggiuntivi che gli Stati membri possono decidere di includere nelle bollette energetiche.*

**Emendamento 78**

**Proposta di direttiva  
Articolo 18 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tali casi, gli Stati membri assicurano che i fornitori offrano soluzioni flessibili per i pagamenti.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Indipendentemente dal formato di fatturazione prescelto dal cliente (compreso quella per via elettronica), le informazioni contenute nella fattura costituiscono una richiesta di pagamento, che rappresenta la vera essenza della fattura. Il presente emendamento mira a evitare confusione per i consumatori.*

**Emendamento 79**

**Proposta di direttiva  
Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti, gli Stati membri***

***1. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti, gli Stati membri***

o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche e agli aggregatori di ottimizzare l'uso dell'energia elettrica, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative o, *ove opportuno*, introducendo sistemi di misurazione e reti intelligenti *interoperabili*.

o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche e agli aggregatori di ottimizzare l'uso dell'energia elettrica, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative o introducendo sistemi di misurazione *intelligenti interoperabili, qualora ciò sia tecnicamente possibile, efficiente sotto il profilo dei costi e proporzionato in termini di potenziali risparmi energetici, o* reti intelligenti, *ove opportuno*.

#### *Motivazione*

*La misurazione intelligente non rappresenta una soluzione miracolosa e va quindi considerata solo laddove tecnicamente possibile, efficace sotto il profilo dei costi e proporzionata in termini di potenziali risparmi energetici.*

### **Emendamento 80**

#### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri *assicurano* l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, *che favoriscano* la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale introduzione *può essere* soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in base ai principi di cui all'allegato III.

##### *Emendamento*

2. *Ove opportuno*, gli Stati membri *promuovono* l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, *in quanto questo tipo di misurazione può favorire* la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale *eventuale* introduzione è soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in base ai principi di cui all'allegato III.

#### *Motivazione*

*La direttiva deve tenere conto delle notevoli differenze geografiche esistenti tra gli Stati membri che necessitano della misurazione intelligente.*

### **Emendamento 81**

#### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3**

### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri che procedono a detta introduzione adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati ad essere introdotti nel loro territorio in linea con le disposizioni di cui all'articolo 20 e all'allegato III. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro connettività con le piattaforme di gestione energetica dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.

### *Emendamento*

3. Gli Stati membri che procedono a detta introduzione adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati ad essere introdotti nel loro territorio in linea con le disposizioni di cui all'articolo 20 e all'allegato III, ***tenendo altresì conto delle funzioni esistenti dei sistemi di misurazione intelligenti già installati***. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro connettività con le piattaforme di gestione energetica dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.

### *Motivazione*

*I nuovi requisiti relativi ai sistemi di misurazione intelligenti (cfr. il riferimento alle funzioni della misurazione intelligente di cui all'articolo 20) dovrebbero essere oggetto di un'attenta valutazione prima di essere applicati, al fine di evitare costosi adeguamenti dei sistemi di misurazione intelligenti già installati.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva Articolo 20 – comma 1 – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

(d) gli operatori assicurano che il contatore o i contatori dei clienti attivi che producono autonomamente energia elettrica possano registrare l'energia immessa nella rete dai locali dei clienti attivi;

#### *Emendamento*

(d) gli operatori assicurano che il contatore o i contatori dei clienti attivi che producono autonomamente energia elettrica possano registrare ***accuratamente*** l'energia immessa nella rete dai locali dei clienti attivi;

## **Emendamento 83**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tali funzioni si applicano ai contatori intelligenti introdotti [2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].***

*Motivazione*

*In linea con il principio di non retroattività e onde evitare che si arenino eventuali investimenti effettuati nel quadro della legislazione vigente.*

**Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 68, stabilisce un formato di dati europeo comune e procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, che sostituiranno il formato di dati nazionale e la procedura adottati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché i partecipanti al mercato applichino un formato di dati europeo comune.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 68, stabilisce ***un insieme di principi relativi a*** un formato di dati europeo comune e procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, che sostituiranno il formato di dati nazionale e la procedura adottati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1. ***Il formato di dati comune e le procedure in questione sono definiti in stretta collaborazione con gli enti responsabili della misurazione e con le organizzazioni di clienti.*** Gli Stati membri provvedono affinché i partecipanti al mercato applichino un formato di dati europeo comune.

*Motivazione*

*La partecipazione delle parti interessate è indispensabile per garantire risultati realistici e adeguati.*

**Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 26 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che i clienti abbiano accesso a procedure semplici, eque, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Laddove il cliente sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> tali procedure di risoluzione extragiudiziale sono conformi ai requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE e prevedono, ove garantito, un sistema di rimborso e/o indennizzo.

*Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che i clienti abbiano accesso a procedure semplici, eque, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva ***attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, nell'ottica di garantire il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tali meccanismi sono in grado di trattare tutti i reclami dei consumatori nel mercato dell'energia, inclusi quelli relativi a offerte a pacchetto, nuovi prodotti e fornitori di servizi quali gli aggregatori e le collettività dell'energia locali.*** Laddove il cliente sia un consumatore ***attivo*** ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup>, tali procedure di risoluzione extragiudiziale sono conformi ai requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE e prevedono, ove garantito, un sistema di rimborso e/o indennizzo ***definito dal regolatore e dal mediatore o dall'organismo dei consumatori.***

---

<sup>46</sup> GU L 165 del 18.6.2013, pagg. 63–79

---

<sup>46</sup> GU L 165 del 18.6.2013, pagg. 63–79

*Motivazione*

*Il mediatore dell'energia e gli organismi dei consumatori si sono dimostrati meccanismi indipendenti necessari per garantire ai consumatori e agli altri partecipanti al mercato la risoluzione extragiudiziale delle controversie e tutelare nel contempo i diritti dei consumatori. Le disposizioni adottate dal nono Forum dei cittadini per l'energia dovrebbero essere incluse in questo articolo.*



## Emendamento 86

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile **che può fare riferimento alla povertà energetica** e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili, **segnatamente i consumatori a rischio di povertà energetica**, un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, **tenendo conto delle circostanze specifiche di un particolare Stato membro**, e **fa riferimento**, tra le altre cose, **ai consumatori in condizioni di povertà energetica o a rischio di povertà energetica nonché** al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento è collegato all'emendamento 88 relativo all'articolo 29 (povertà energetica). La questione della povertà energetica richiede una maggiore attenzione da parte dei legislatori, poiché a questi ultimi incombe un ruolo importante nel garantire la protezione delle categorie vulnerabili ed evitare che fasce della società si ritrovino in condizioni di povertà energetica. Le azioni orientate ai consumatori vulnerabili dovrebbero essere conformi alle misure volte a contrastare la povertà energetica ovvero contribuire ad esse. Il presente emendamento è altresì collegato all'emendamento 35 relativo all'articolo 5, paragrafo 2, che include la categoria dei "consumatori vulnerabili a rischio di povertà energetica".*

## Emendamento 87

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali la formulazione di piani di azione nazionali in materia di energia, le prestazioni a titolo dei regimi previdenziali volte a garantire il necessario approvvigionamento di energia elettrica ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 4 e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4. Detta notifica può altresì comprendere le misure avviate nell'ambito del sistema di previdenza sociale generale.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali la formulazione di piani di azione nazionali in materia di energia, le prestazioni a titolo dei regimi previdenziali volte a garantire il necessario approvvigionamento di energia elettrica ai clienti vulnerabili, **un sostegno ai fini dello sviluppo di tecnologie di riscaldamento e raffrescamento più efficienti e** un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 4 e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4. Detta notifica può altresì comprendere le misure avviate nell'ambito del sistema di previdenza sociale generale.

#### *Motivazione*

*This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.*

## Emendamento 88

### Proposta di direttiva Articolo 29 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono una serie di criteri per misurare la povertà energetica.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono una serie di criteri **comuni** per misurare la povertà

Gli Stati membri monitorano costantemente il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica e, ogni due anni, **riferiscono** alla Commissione in merito all'evoluzione della povertà energetica e alle misure adottate per prevenirla, nel contesto delle rispettive relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 21 del [regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, proposta COM(2016) 759].

energetica **e adottano una definizione ampia e comune di povertà energetica nel contesto di una nuova comunicazione e di un nuovo piano d'azione della Commissione in materia di povertà energetica, a norma dei criteri di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sulla governance]**. Gli Stati membri monitorano costantemente il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica **e il numero di consumatori a rischio di povertà energetica. Gli Stati membri riferiscono** ogni due anni alla Commissione in merito all'evoluzione della povertà energetica e alle misure adottate per ridurla **e ridurla**, nel contesto delle rispettive relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 21 del [regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, proposta COM(2016) 759].

## **Emendamento 89**

### **Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ausiliari non relativi alla frequenza del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. Salvo in casi giustificati da un'analisi costi/benefici, l'acquisizione di servizi ausiliari non relativi alla frequenza da parte di un gestore del sistema di distribuzione è trasparente, non discriminatoria **e** basata su criteri di mercato, e assicura quindi la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato compresi le fonti energetiche rinnovabili, la gestione della domanda, gli impianti di stoccaggio e gli aggregatori di energia; in particolare le

#### *Emendamento*

5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ausiliari non relativi alla frequenza del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. Salvo in casi giustificati da un'analisi costi/benefici, l'acquisizione di servizi ausiliari non relativi alla frequenza da parte di un gestore del sistema di distribuzione è trasparente, non discriminatoria, **privilegia la generazione da fonti rinnovabili ed è** basata su criteri di mercato, e assicura quindi la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato compresi le fonti energetiche rinnovabili, la gestione della domanda, gli impianti di stoccaggio e gli

autorità di regolamentazione o i gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a definire, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, le modalità di partecipazione a tali mercati sulla base dei requisiti tecnici di questi ultimi e della capacità di tutti i partecipanti al mercato.

aggregatori di energia; in particolare le autorità di regolamentazione o i gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a definire, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, le modalità di partecipazione a tali mercati sulla base dei requisiti tecnici di questi ultimi e della capacità di tutti i partecipanti al mercato.

## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

I gestori dei sistemi di distribuzione definiscono prodotti di mercato standardizzati per i servizi acquisiti, garantendo l'effettiva partecipazione di tutti i partecipanti al mercato, **tra cui le** fonti di energia rinnovabili, la gestione della domanda e gli aggregatori. I gestori dei sistemi di distribuzione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di trasmissione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di distribuzione sono adeguatamente remunerati per la fornitura di tali servizi al fine di recuperare almeno le spese corrispondenti, comprese le spese necessarie per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra cui le spese per la necessaria infrastruttura di informazione e comunicazione.

##### *Emendamento*

I gestori dei sistemi di distribuzione definiscono prodotti di mercato standardizzati per i servizi acquisiti, garantendo l'effettiva partecipazione di tutti i partecipanti al mercato, **assicurando l'accesso prioritario delle** fonti di energia rinnovabili **variabili, inclusi** la gestione della domanda e gli aggregatori. I gestori dei sistemi di distribuzione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di trasmissione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di distribuzione sono adeguatamente remunerati per la fornitura di tali servizi al fine di recuperare almeno le spese corrispondenti, comprese le spese necessarie per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra cui le spese per la necessaria infrastruttura di informazione e comunicazione.

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 33 – paragrafo 1**

### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.

### *Emendamento*

1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, **quali definiti all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) .../... [direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia]**, alle reti di **trasmissione o** distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di **trasmissione e i gestori dei sistemi di** distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.

### *Motivazione*

*The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

### *Emendamento*

2. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica **pubblici** per i veicoli elettrici soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

### *Motivazione*

*Il presente emendamento è inteso ad allineare il testo alla direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.*

## Emendamento 93

### Proposta di direttiva

#### Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. I gestori dei sistemi di distribuzione possono possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici ai fini del loro parco veicoli.**

*Motivazione*

*Il presente emendamento è inteso ad allineare il testo alla direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.*

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva

#### Articolo 33 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Gli Stati membri effettuano, a intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse dei partecipanti al mercato a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali punti di ricarica, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse.

4. Gli Stati membri effettuano, a intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse dei partecipanti al mercato a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali punti di ricarica, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse. ***I gestori dei sistemi di distribuzione hanno il diritto di recuperare i propri investimenti nell'infrastruttura di ricarica a condizioni eque e ragionevoli.***

*Motivazione*

*Ai fini della stabilità del contesto degli investimenti, i gestori dei sistemi di distribuzione devono avere il diritto di recuperare i costi connessi all'infrastruttura per la mobilità elettrica.*

**Emendamento 95**

**Proposta di direttiva  
Articolo 36 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

**1. I gestori dei sistemi di distribuzione non sono autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 96**

**Proposta di direttiva  
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

**1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 ter, i gestori dei sistemi di distribuzione interessati a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio consultano l'autorità nazionale di regolamentazione per determinare il soddisfacimento delle suddette condizioni.**

*Emendamento*

**Emendamento 97**

**Proposta di direttiva  
Articolo 36 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

**1 ter. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i gestori dei sistemi di distribuzione sono autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia se, sulla base di un'analisi costi-benefici e previa consultazione**

*Emendamento*

*pubblica, l'autorità nazionale di regolamentazione ha reputato che non è necessario applicare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e ha dato la sua approvazione.*

## Emendamento 98

### Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. ***In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare*** i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

#### *Emendamento*

2. I gestori dei sistemi di distribuzione ***sono autorizzati*** a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio ***dell'energia*** soltanto se ***tali impianti sono necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione possa adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, e se*** sono soddisfatte le seguenti condizioni:

## Emendamento 99

### Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente, parti terze non hanno espresso interesse a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio;

#### *Emendamento*

(a) a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente ***condotta sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione***, parti terze non hanno espresso interesse a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio ***ed è stato stabilito che i gestori dei sistemi di distribuzione sono attori efficienti sotto il profilo dei costi; e***

## Emendamento 100

### Proposta di direttiva



## Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

### *Testo della Commissione*

(b) detti impianti sono **necessari affinché i** gestori dei sistemi di distribuzione **possano** adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione;

### *Emendamento*

(b) detti impianti sono **utilizzati dai** gestori dei sistemi di distribuzione **esclusivamente al fine di** adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione **e non sono utilizzati per la vendita dell'energia elettrica sul mercato.**

## Emendamento 101

### Proposta di direttiva

#### Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera c

### *Testo della Commissione*

(c) ***l'autorità di regolamentazione ha valutato la necessità di detta deroga, tenendo conto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), e l'ha approvata.***

### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 102

### Proposta di direttiva

#### Articolo 36 – paragrafo 4

### *Testo della Commissione*

4. Le autorità di regolamentazione effettuano, a intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse dei partecipanti al mercato a investire, sviluppare, esercire o gestire impianti di stoccaggio. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze **sono in grado di** possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse.

### *Emendamento*

4. Le autorità di regolamentazione effettuano, a intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse dei partecipanti al mercato a investire, sviluppare, esercire o gestire impianti di stoccaggio. Se dalla consultazione pubblica **e da un'analisi costi-benefici** emerge che parti terze **dispongono della capacità e dell'interesse per** possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti **in modo efficiente sotto il profilo dei costi**, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di

trasmissione siano progressivamente dismesse. ***I gestori dei sistemi di distribuzione hanno il diritto di recuperare i propri investimenti negli impianti di stoccaggio a condizioni eque e ragionevoli.***

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli Stati membri sono autorizzati ad agevolare lo sviluppo di una rete di base di punti di ricarica pubblicamente accessibili al fine di eliminare gli ostacoli allo sviluppo iniziale dell'elettromobilità.***

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) gestire i flussi di energia elettrica sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti dalla gestione della domanda e dallo stoccaggio dell'energia, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

(d) gestire i flussi di energia elettrica sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti dalla gestione della domanda e dallo stoccaggio dell'energia, ***nonché di veicoli elettrici***, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

#### *Motivazione*

*I veicoli elettrici possono fornire al sistema importanti servizi ausiliari immettendo energia elettrica nella rete o variando il loro tasso di ricarica. Pertanto, il gestore del sistema di trasmissione dovrebbe disporre di informazioni in tempo reale sul fabbisogno del veicolo*

*elettrico. L'emendamento rispecchia quanto indicato dalla Commissione al considerando 27, vale a dire che l'elettromobilità costituisce un elemento importante della transizione energetica e che dovrebbero essere create condizioni favorevoli per i veicoli elettrici.*

## **Emendamento 105**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(j bis) procedere alla digitalizzazione dei sistemi di trasmissione, per garantire, tra le altre cose, un'acquisizione e un utilizzo efficienti dei dati in tempo reale, nonché sottostazioni intelligenti;***

*Motivazione*

*La digitalizzazione della rete e lo sviluppo di reti intelligenti non possono riguardare esclusivamente la distribuzione, in quanto offrono soluzioni per l'intero sistema. Tuttavia la Commissione attribuisce le soluzioni digitali interamente ai gestori dei sistemi di distribuzione, negando il fatto che anche il livello della trasmissione deve essere soggetto a una trasformazione digitale (ad es. acquisizione e utilizzo efficienti dei dati in tempo reale, sottostazioni intelligenti ecc.). La digitalizzazione va infatti oltre l'introduzione di contatori intelligenti nel mercato al dettaglio. L'innovazione è necessaria a livello di sistema e non dovrebbe essere divisa tra trasmissione e distribuzione.*

## **Emendamento 106**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(j ter) assicurare la gestione dei dati, la sicurezza informatica e la protezione dei dati.***

*Motivazione*

*Con gestione dei dati si intende un concetto ampio che include, tra l'altro, i dati necessari per la gestione dell'intero sistema, la risoluzione delle controversie, la misurazione di consumatori e produttori o lo stoccaggio in qualsiasi punto del sistema. L'adeguata tutela dell'integrità dei dati e dei sistemi di dati gestiti dai gestori dei sistemi di trasmissione contro qualsiasi tipo di attacco è già un compito fondamentale di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione, che dovrebbe pertanto essere assegnato agli stessi.*

## Emendamento 107

### Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a j), siano assegnati a un gestore del sistema di trasmissione diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicano altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasmissione al quale sono assegnati tali obblighi certifica la separazione proprietaria e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasmissione di cui è responsabile. Il gestore del sistema di trasmissione che possiede il sistema di trasmissione soddisfa i requisiti di cui al capo VI ed è certificato conformemente all'articolo 43.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a j), siano assegnati a un gestore del sistema di trasmissione diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicano altrimenti gli obblighi in questione, ***previa richiesta formale e motivata del gestore del sistema di trasmissione che intende trasferire i propri obblighi e salvo approvazione dello Stato membro interessato.*** Il gestore del sistema di trasmissione al quale sono assegnati tali obblighi certifica la separazione proprietaria e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasmissione di cui è responsabile. Il gestore del sistema di trasmissione che possiede il sistema di trasmissione soddisfa i requisiti di cui al capo VI ed è certificato conformemente all'articolo 43.

#### *Motivazione*

*L'applicazione della disposizione in esame consente di trasferire alcune delle funzioni di gestione del sistema (di cui all'articolo 40, paragrafo 1) dai gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) esistenti ad altri TSO (nuovi o esistenti). Tale trasferimento può avere implicazioni significative per l'efficienza e la sicurezza dei sistemi elettrici.*

## Emendamento 108

### Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 4 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) assicurino la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato, ***include le*** fonti energetiche rinnovabili, la gestione della domanda, gli impianti di stoccaggio e gli aggregatori di energia, in

#### *Emendamento*

(b) assicurino la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato, ***dando la priorità alle*** fonti energetiche rinnovabili ***variabili e includendo altresì*** la gestione della domanda, gli impianti di

particolare chiedendo alle autorità di regolamentazione o ai gestori dei sistemi di trasmissione di definire, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, le modalità di partecipazione ai mercati sulla base dei requisiti tecnici di questi ultimi e delle capacità di tutti i partecipanti al mercato.

stoccaggio e gli aggregatori di energia, in particolare chiedendo alle autorità di regolamentazione o ai gestori dei sistemi di trasmissione di definire, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, le modalità di partecipazione ai mercati sulla base dei requisiti tecnici di questi ultimi e delle capacità di tutti i partecipanti al mercato.

## **Emendamento 109**

### **Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. I gestori dei sistemi di trasmissione **non** sono autorizzati a possedere, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia e **non possiedono** direttamente né controllano indirettamente mezzi che forniscono servizi ausiliari.

#### *Emendamento*

1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono autorizzati a possedere, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia e **a possedere** direttamente o a controllare indirettamente mezzi che forniscono servizi ausiliari ***nei casi in cui tali impianti o mezzi sono parte integrante del sistema di trasmissione e l'autorità nazionale di regolamentazione ha concesso la propria approvazione, nonché in altri casi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:***

***(a) a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente condotta sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione, terze parti non hanno espresso interesse a possedere, controllare, gestire o esercire impianti efficienti sotto il profilo dei costi che offrono servizi di stoccaggio e/o ausiliari al gestore del sistema di trasmissione; e***

***(b) tali impianti o servizi ausiliari servono ai gestori dei sistemi di trasmissione per adempiere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non sono utilizzati per la vendita di energia elettrica sul mercato.***

## **Emendamento 110**

### **Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 ter, i gestori dei sistemi di trasmissione interessati a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio consultano l'autorità nazionale di regolamentazione per determinare il soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1.***

## **Emendamento 111**

### **Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i gestori dei sistemi di trasmissione sono autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia se, sulla base di un'analisi costi-benefici e previa consultazione pubblica, l'autorità nazionale di regolamentazione ha reputato che non è necessario applicare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e ha dato la sua approvazione.***

## **Emendamento 112**

### **Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a possedere, gestire o esercire impianti di stoccaggio o***

***soppresso***

*mezzi che forniscono servizi ausiliari non relativi alla frequenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*

*(a) altre parti, a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente, non hanno espresso interesse a possedere, controllare, gestire o esercire impianti di stoccaggio e/o a offrire servizi ausiliari non relativi alla frequenza al gestore del sistema di trasmissione;*

*(b) tali impianti o servizi ausiliari non relativi alla frequenza servono al gestore del sistema di trasmissione per adempiere gli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non sono utilizzati per la vendita dell'energia elettrica sul mercato;*

*(c) l'autorità di regolamentazione ha valutato la necessità di tale deroga, tenendo conto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo e ha concesso la sua approvazione.*

## **Emendamento 113**

### **Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Il gestore del sistema di trasmissione effettua una consultazione pubblica, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, per i servizi di stoccaggio necessari al fine di valutare l'interesse potenziale dei partecipanti al mercato a investire in tali impianti **e cessare la propria attività di stoccaggio nel caso in cui parti terze possano fornire un servizio efficiente sotto il profilo dei costi.**

#### *Emendamento*

4. Il gestore del sistema di trasmissione, **sotto la supervisione dell'autorità nazionale di regolamentazione**, effettua una consultazione pubblica, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, per i servizi di stoccaggio necessari al fine di valutare **nuovamente** l'interesse potenziale dei partecipanti al mercato a investire, **sviluppare, esercire o gestire** tali impianti. **Se dalla consultazione pubblica e da un'analisi costi-benefici emerge che parti terze dispongono della capacità e dell'interesse per possedere, sviluppare,**

*esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di trasmissione siano progressivamente dismesse. I gestori dei sistemi di trasmissione hanno il diritto di recuperare i propri investimenti in tali impianti di stoccaggio a condizioni eque e ragionevoli.*

## **Emendamento 114**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera o**

##### *Testo della Commissione*

(o) monitorare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai **grandi** clienti **non civili** di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;

##### *Emendamento*

(o) monitorare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai clienti di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;

##### *Motivazione*

*Si tratta di un emendamento necessario per consentire l'attuazione degli emendamenti 98 e 128 e permettere ai clienti di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore, nonché ai fini della coerenza con gli emendamenti 128, 144 e 151. Tutti i tipi di clienti dovrebbero avere la possibilità di stipulare contratti con più di un fornitore di energia elettrica. Un cliente civile potrebbe voler sottoscrivere un accordo per l'acquisto di energia elettrica con un impianto di generazione in loco o nelle vicinanze e un secondo contratto di fornitura con il fornitore normale per l'energia elettrica restante. Si tratta di un elemento fondamentale per incentivare i clienti attivi come pure lo sviluppo e il consumo dell'energia rinnovabile.*

## **Emendamento 115**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera q**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*



(q) garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori siano efficaci e applicate;

(q) garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori **nuove ed esistenti, tra cui i diritti dei consumatori attivi**, siano efficaci e applicate;

## Emendamento 116

### Proposta di direttiva

#### Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(x bis) monitorare l'accesso al mercato da parte delle collettività dell'energia locali, in particolare il numero delle collettività dell'energia locali esistenti, gli ostacoli normativi che impediscono l'accesso o la partecipazione al mercato per diverse attività, la parità di trattamento, il loro impatto sulla concorrenza e sulla protezione dei consumatori e i vantaggi che offrono, anche per i consumatori vulnerabili e le famiglie in condizioni di povertà energetica.***

## Emendamento 117

### Proposta di direttiva

#### Articolo 59 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

8. Al fine di aumentare la trasparenza del mercato e di fornire a tutte le parti interessate tutte le necessarie informazioni, decisioni o proposte di decisione concernenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, le autorità di regolamentazione mettono a disposizione dei partecipanti al mercato la metodologia dettagliata e ***i costi utilizzati*** per il calcolo delle pertinenti tariffe di rete.

8. Al fine di aumentare la trasparenza del mercato e di fornire a tutte le parti interessate tutte le necessarie informazioni, decisioni o proposte di decisione concernenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, le autorità ***nazionali*** di regolamentazione mettono a disposizione dei partecipanti al mercato la metodologia dettagliata e ***le ipotesi di base utilizzate*** per il calcolo delle pertinenti tariffe di rete, ***che includono un'analisi costi-benefici delle risorse distribuite di energia, ivi compresa una valutazione del loro potenziale valore***

*per la rete e del contributo ad altri obiettivi di politica energetica, in particolare quelle fornite dai clienti attivi e dalle collettività dell'energia locali.*

## **Emendamento 118**

### **Proposta di direttiva Allegato I – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che li gestisce;

#### *Emendamento*

b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che li gestisce *e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;*

## **Emendamento 119**

### **Proposta di direttiva Allegato I – lettera e**

#### *Testo della Commissione*

e) forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento;

#### *Emendamento*

e) forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento, *in particolare*

- *la tariffa energetica e le sue componenti in termini di imposte, tributi, canoni e oneri;*
- *la quota percentuale delle fonti di energia utilizzate per il mix energetico complessivo nell'anno precedente;*
- *per le offerte che includono fonti di energia rinnovabili, informazioni sul contributo di ciascuna fonte energetica all'energia elettrica acquistata dal cliente, tra cui le quote di ciascuna fonte di energia rinnovabile in base alla tecnologia e al paese di origine, la quota o la percentuale del consumo coperta mediante la fornitura diretta da produttori di fonti energetiche rinnovabili e la produzione propria da parte del fornitore,*

*nonché le azioni che creano benefici ambientali e sociali supplementari, inclusi nuovi investimenti nelle fonti di energia rinnovabili;*

*- la natura esatta delle "tariffe verdi" pubblicizzate, compreso il livello di addizionalità;*

*- le informazioni sull'impatto ambientale del mix energetico in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dall'energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente;*

*- la qualità del servizio, le procedure di gestione dei reclami, il livello di soddisfazione dei consumatori o le pratiche sleali;*

## **Emendamento 120**

### **Proposta di direttiva Allegato II – punto 1 – comma 3**

#### *Testo della Commissione*

Inoltre, le fatture e i conguagli periodici presentati ai clienti finali contengono, sono accompagnati o rimandano a confronti con un cliente medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

#### *Emendamento*

Inoltre, le fatture e i conguagli periodici presentati ai clienti finali contengono, sono accompagnati o rimandano a confronti con un cliente medio o di riferimento della stessa categoria di utenza. ***Ai clienti finali viene altresì fornita una valutazione che indica quale delle tariffe proposte sarebbe più vantaggiosa per il consumatore se il modello di consumo dell'anno precedente si ripettesse nell'anno successivo.***

#### *Motivazione*

*Le informazioni sulla tariffa più vantaggiosa eviterebbero che i consumatori restino vincolati a tariffe superate e svantaggiose.*

## **Emendamento 121**

### **Proposta di direttiva Allegato II – punto 4 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) ***almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, in cui siano messe a disposizione del pubblico*** le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente;

*Emendamento*

(c) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente;

*Motivazione*

*Occorre fornire direttamente al consumatore queste informazioni di base sul suo consumo energetico.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 1.3.2017
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ENVI 1.3.2017
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Pavel Poc 14.2.2017
<b>Esame in commissione</b>	21.6.2017
<b>Approvazione</b>	21.11.2017
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 52 -: 1 0: 9
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Noichl

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

52	+
ALDE:	Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds
ECR:	Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Boleslaw G. Piecha
EFDD:	Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
GUE/NGL:	Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz
PPE:	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean
S&D:	Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1	-
NI	Zoltán Balczó

9	0
ENF	Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin
GUE/NGL	Kateřina Konečná
VERTS/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti